

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "SISTEMA MUSICA "

Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa approvate il 19 marzo 2012 dal Consiglio Comunale della Città di Torino

Articolo 1 Denominazione

E' costituita un'Associazione culturale denominata "Sistema Musica". Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato l'associazione assume la denominazione di cui sopra ed è regolata dalle disposizioni previste dagli articoli di cui al Titolo II Capo II del Codice Civile per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto.

Articolo 2 Sede

L'Associazione ha sede provvisoria in Torino, Via San Francesco da Paola 3.
Il Consiglio di Amministrazione può aprire uffici amministrativi e di rappresentanza.

Articolo 3 Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.
L'Associazione svolgendo e promuovendo specifiche finalità di studio, di ricerca, di istruzione e di documentazione avente rilevanti valori culturali musicali, si propone di accrescere e di divulgare la conoscenza e la partecipazione alle attività tese alla più larga diffusione della cultura musicale.

In particolare l'Associazione riconosce tra i propri scopi sociali:

A. la promozione di attività di presentazione al pubblico in tutte le forme ritenute idonee di rassegne, spettacoli, mostre, seminari per quanto concerne la produzione musicale anche attraverso il ricorso alle arti visive, il teatro, il cinema e simili;

B. l'ideazione e lo sviluppo di attività di educazione musicale e di divulgazione volte al rinnovamento del pubblico e alla formazione in campo musicale;

C. la promozione di relazioni e di rapporti operativi con altri centri di cultura musicale, italiani e stranieri e con personalità di livello internazionale, per l'arricchimento e la valorizzazione culturale della propria istituzione;

D. il coordinamento delle attività dei propri associati, nel rispetto della loro autonomia culturale e artistica per quanto riguarda:

1. la creazione di un sistema di biglietteria informatizzato (con la soluzione dei problemi legati alla SIAE ed alla necessità per l'amministrazione finanziaria di ricevere borderò manoscritti);

2. l'ideazione e la stampa di una pubblicazione periodica che raccolga i programmi delle manifestazioni musicali cittadine;

3. la costituzione di una mailing list unificata.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi, fondi, riserve o capitali (salvo imposizioni di legge), come previsto dall'art. 148, comma 8 del T.U.I.R., D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Articolo 4 Durata

L'Associazione ha una durata minima di tre anni e si intenderà rinnovata per un uguale periodo, e così di seguito, nel caso in cui la maggioranza dei soci (fondatori ed ordinari) ovvero due soci fondatori, un anno prima della scadenza del termine, non abbiano manifestato agli altri soci l'intenzione di opporsi al rinnovo dell'Associazione stessa.

L'Associazione si estingue inoltre quando si verificano le condizioni di cui all'art. 27 del C.C..

Articolo 5 Soci

5.1 Soci fondatori

Sono soci fondatori la Città di Torino, il Teatro Regio, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Lingotto Musica, l'Unione Musicale e la Fondazione per le Attività Musicali. Il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino è ammesso all'Associazione in qualità di socio onorario.

I soci fondatori non hanno diritto di recesso (se non per giusta causa) per tutta la durata dell'Associazione.

5.2 Soci ordinari

Sono soci ordinari enti pubblici, persone fisiche e giuridiche private, associazioni e consorzi costituiti tra più soggetti di diritto pubblico o di diritto privato.

I soci ordinari sono tenuti a concorrere con un contributo annuale ai bisogni del finanziamento dell'Associazione, così come determinato dall'art. 6.

L'ammissione dei soci ordinari sarà determinata dall'Assemblea con la maggioranza del 50% più uno dei voti presenti in assemblea.

I soci ordinari parteciperanno all'Assemblea dei soci e potranno recedere dall'associazione con le procedure previste dall'art. 24 del C.C.

5.3 Soci sostenitori

Possono essere soci sostenitori soggetti pubblici e privati i quali effettuino il versamento per il fondo di dotazione dell'Ente al momento dell'ammissione e si impegnino ad effettuare un contributo annuale in misura libera purché non inferiore alla soglia minima fissata dall'Assemblea.

Le domande di ammissione degli aspiranti soci sostenitori verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione il quale deciderà se approvare la candidatura e, in caso affermativo la sottoporrà all'Assemblea.

L'Assemblea approverà l'ammissione con maggioranza semplice.

I soci sostenitori non avranno diritto di partecipare e di votare all'Assemblea dei soci, di concorrere alla distribuzione del patrimonio dell'Ente al momento della sua estinzione, di ripetere le somme versate, di opporsi al rinnovo automatico dell'Associazione.

Essi si riuniranno una volta l'anno, in una riunione informale, in occasione dell'approvazione del programma delle varie attività dell'Associazione, per esprimere un parere consultivo.

I soci sostenitori potranno recedere in qualunque momento dall'Associazione con semplice preavviso scritto indirizzato all'Assemblea dei soci.

Articolo 6 Quote associative

La quota associativa minima annuale viene fissata in 5 milioni. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della quota associativa minima dell'anno precedente, può fissare quella dell'anno successivo. Le quote di partecipazione alle iniziative comuni saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta in base percentuale secondo una valutazione da determinarsi per ogni singola attività.

Le percentuali di partecipazione alle spese saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione anche in virtù dell'ingresso dei soci ordinari deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Le quote associative non sono trasmissibili a terzi ai sensi dell'art. 148, comma 8 del T.U.I.R., D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Articolo 7 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo di dotazione costituito dai soci;
- contributi annuali dei soci;
- lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali;
- contributi, sovvenzioni e finanziamenti di EE.PP. o soggetti privati;
- eventuali altre entrate e acquisizioni;
- proventi netti del proprio patrimonio e proventi dell'attività dell'Associazione.

Al momento dello scioglimento dell'Associazione o della sua cessazione per qualsiasi altra causa il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come previsto dall'art. 148, comma 8 del T.U.I.R., D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Articolo 8 Esercizio

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 9 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Revisore dei conti

Articolo 10 Assemblea dei soci

10.1 L'Assemblea è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'associazione e di essa fanno parte i soci fondatori e i soci ordinari.

L'Assemblea delibera:

- l'ammissione dei soci;
 - la nomina del Consiglio di amministrazione, del Revisore dei Conti e la determinazione del compenso al Revisore;
 - le eventuali modifiche statutarie;
 - l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
 - il programma artistico e finanziario annuale;
- ed ha ogni competenza ad essa riservata dalla legge.

10.2 L'assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, del programma artistico e finanziario annuale. L'assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata di uno dei soci fondatori ovvero di almeno due soci ordinari. L'assemblea è convocata mediante l'invio a ciascun socio, fondatore ed ordinario, per lettera raccomandata dell'avviso di convocazione contenente giorno, ora e luogo di convocazione e gli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione dovrà pervenire agli associati almeno tre giorni prima la data fissata, salvo il caso di comprovata urgenza.

L'assemblea è validamente costituita quando è presente più della metà dei soci e almeno due soci fondatori di cui uno sia la Città di Torino.

10.3 L'assemblea delibera, salvo diversa indicazione, con voto favorevole della metà più uno dei presenti. L'assemblea delibera, con il voto favorevole di due terzi dei soci nei casi seguenti:

- per approvare ogni modifica dello Statuto;
- per escludere i soci (salvo che si tratti di soci sostenitori per i quali è sufficiente la maggioranza semplice di cui al comma precedente).

Articolo 11 Presidente

Il Presidente dell'Associazione è l'Assessore pro tempore per la Cultura già Assessore alle Risorse Culturali e la Comunicazione della Città di Torino.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari ed ha la firma e la rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Articolo 12 Consiglio di amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto dall'Assessore pro tempore alla Cultura già *Assessore alle Risorse Culturali e la Comunicazione della Città di Torino* che lo presiede e da altri quattro membri, tra cui il Vice Presidente, designati dai soci fondatori e nominati dall'Assemblea dei Soci tra persone in possesso di comprovata qualificazione in campo culturale e musicale e/o di esperienza manageriale e amministrativa.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- b) approva il programma artistico e finanziario delle attività da sottoporre all'Assemblea dei soci;

- c) esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrente per il conseguimento dei fini dell'Associazione.
- d) delibera su ogni altra questione rimessa dalla legge o dall'Assemblea dei Soci alla sua competenza.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica tre anni e deve essere rinnovato nei termini previsti dalla legge. Nel caso in cui, nel corso di un esercizio, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decadrà dalle sue funzioni.

Entro trenta giorni verrà convocata l'Assemblea dei Soci per provvedere alle nuove nomine.

In tutti gli altri casi l'Assemblea dei Soci sarà convocata immediatamente per provvedere alla sostituzione dei Consiglieri mancanti.

Nel caso in cui i Consiglieri venuti meno fossero più di due, i Consiglieri rimasti (ed in mancanza di loro il Revisore dei Conti) dovranno convocare immediatamente l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei Consiglieri mancanti.

12.4 I Consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea, a maggioranza degli aventi diritto, solo per giusta causa e dopo essere stati sentiti.

Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti assente ingiustificato decade dalla carica. La declaratoria della decadenza deve avvenire da parte dell'Assemblea dei Soci.

12.5 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione viene presieduto dal Vice Presidente. Il Consiglio deve essere convocato con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascun membro almeno otto giorni prima dalla riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefono almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri del Consiglio.

12.6 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte sui verbali redatti a cura di un segretario nominato dal Consiglio medesimo al di fuori dei propri membri. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario e comunicati per estratto ai componenti del Consiglio di Amministrazione tramite posta.

12.8 Il Consiglio di Amministrazione può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 13 Revisore dei Conti

13.1 La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, effettuando, i controlli secondo le norme di legge.

13.2 Si applicano al Revisore le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 C.C. per i sindaci delle società per azioni.

Il Revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore non può essere revocato dall'Assemblea dei Soci se non per giusta causa e dopo essere stato sentito.

La retribuzione del Revisore è determinata dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina.

13.3 Il Revisore ha diritto di assistere senza voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci alla quale deve riferire sui bilanci, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.

Articolo 14 Rimborso spese

Nessun compenso è dovuto ai componenti di ciascun organo per gli incarichi previsti nel presente Statuto, ad eccezione del Revisore dei Conti.

Per tutti è comunque previsto, dietro presentazione di idonea documentazione, il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività per conto dell'Associazione.

Articolo 15
Esclusione dei soci

L'esclusione dei soci viene deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea quando:

- * si verifichino fatti che contrastino con gli scopi dell' Associazione;
- * siano state accertate persistenti violazioni da parte dell' associato degli obblighi statutari;
- * l'associato si sia reso ripetutamente moroso nel pagamento delle quote eventualmente richieste;
- * l'associato manifesti un persistente non partecipazione alle attività dell'Associazione .

Articolo 16
Norme finali e rinvio

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.